



GRUPPO  
IntesaSanpaolo

FisacInform@

## Publicato il decreto sul TFR in busta paga: monetizzazione penalizzante per i lavoratori

La Legge di Stabilità consente ai lavoratori dipendenti di ottenere la liquidazione in busta paga del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato mensilmente, quale **Quota integrativa della retribuzione (Q.U.I.R.)**.

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20/2/2015 con le norme attuative. Riteniamo opportuno riepilogarne gli aspetti principali.

- Possono richiedere la **Quota integrativa della retribuzione** i lavoratori dipendenti del settore privato, in servizio da almeno sei mesi.
- La scelta varrà sul TFR che il lavoratore maturerà a partire dal mese successivo a quello della formalizzazione della richiesta e fino al 30 giugno 2018.  
Il lavoratore può chiedere che venga monetizzata anche la quota del TFR destinata al fondo pensione (in tal caso, per questo periodo, verranno versati al fondo pensione solo i contributi a carico del lavoratore e dell'azienda).
- Il lavoratore interessato deve fare specifica domanda (***l'Azienda pubblicherà prossimamente le modalità per l'opzione tramite procedura Intranet e noi ve ne daremo tempestivamente notizia***).
- La domanda è **irrevocabile**. Perciò, per coloro che decideranno in tal senso, la monetizzazione non potrà più essere revocata fino al 30 giugno 2018.
- La monetizzazione comporta che il TFR maturato mensilmente diventi Quota integrativa della retribuzione.  
Ricordiamo che il TFR maturato è pari al 7,41% delle voci fisse, dedotto il contributo Inps dello 0,50% sulla retribuzione: nell'ultima riga della busta paga è indicato l'imponibile su cui viene calcolato il TFR (Imp. TFR), il TFR maturato nel mese corrente (TFR M.C.), l'importo del TFR versato nella previdenza complementare (TFR FPC MC).
- La **Quota integrativa della retribuzione** non è soggetto a contributi previdenziali, ma è assoggettato a **tassazione ordinaria IRPEF, con applicazione anche delle addizionali regionali e comunali**.  
Il lavoratore otterrà un incremento della retribuzione, ma sarà penalizzato dall'applicazione:

- dell'aliquota marginale IRPEF (vedi tabella riportata nella pagina successiva),
- delle addizionali regionali e comunali (che ormai sono mediamente il 3%).

Avrà quindi una tassazione superiore a quella agevolata che avrebbe subito sul TFR alla cessazione del rapporto di lavoro o sulla quota nel fondo pensione.

**Inoltre, la monetizzazione del TFR in busta paga inciderà sulle detrazioni per lavoro dipendente o familiari a carico, nonché su eventuali prestazioni legate all'Isee (es. asilo nido, ecc.) e sugli importi relativi agli Assegni per il Nucleo Familiare.**

La monetizzazione del TFR non incide invece sul raggiungimento del limite reddituale per aver diritto al bonus di 80 euro.

	<b>Tassazione</b>
<b>TFR in busta paga</b>	<b>Tassazione ordinaria</b> , con aliquota marginale del: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 23% per redditi fino a € 15.000</li> <li>▪ 27% oltre € 15.000 e fino a € 28.000</li> <li>▪ 38% oltre € 28.000 e fino a € 55.000</li> <li>▪ 41% oltre € 55.000 e fino a € 75.000</li> <li>▪ 43% oltre € 75.000</li> </ul> <b>+ addizionali regionali e comunali.</b>
<b>TFR in azienda</b>	<b>Tassazione separata</b> , con aliquote minimo 23% e crescenti in base all'aliquota media Irpef dei 5 anni precedenti la liquidazione (a titolo puramente esemplificativo per la maggior parte dei casi, l'aliquota indicativa è 24%-27% circa.
<b>TFR nel fondo pensione</b>	<b>Tassazione sostitutiva</b> , con aliquote: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ massimo 15% decrescente fino al 9%, in base alla permanenza nel fondo pensione, sulle prestazioni al momento del pensionamento e anticipazioni per spese sanitarie;</li> <li>▪ 23% nel caso di riscatti e altre anticipazioni.</li> </ul>

***La richiesta di monetizzazione del Tfr in busta paga rischia di essere penalizzante per i lavoratori. L'unico a guadagnarci sarà sicuramente l'Erario, che incasserà più tasse per l'applicazione della tassazione ordinaria invece di quella separata applicata al TFR.***

*Inoltre, occorre anche considerare la perdita del lavoratore derivante dalla mancata rivalutazione del TFR, nonché la riduzione della prestazione che potrebbe ricevere dal fondo pensione (ricordiamo, tra l'altro, che dopo 8 anni di iscrizione è possibile richiedere l'anticipo del 30% dello zainetto senza alcuna motivazione, godendo di tassazione agevolata del 23%).*

*Perciò le conseguenze di questa scelta sono abbastanza pesanti e devono essere ben valutate: usufruire di liquidità oggi equivale a perdere del denaro che potremo ricevere al termine del rapporto di lavoro.*

Milano, 20/3/2015

**FISAC/CGIL GRUPPO INTESA SANPAOLO**